

22 MAR 2016

5579.16

ESENTE-RESISTENZA ESENTE-ESENTE-DATI



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12132/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 5579

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 17/12/2015
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12132-2013 proposto da:

C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 108, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE OREFICE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2015

contro

5078

C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICASOLI 7, rappresentato e difeso dagli avvocati

e giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

S.R.L., A.S. SPORTING CLUB;


- **intimati** -

avverso la sentenza non definitiva n. 1798/2012 della
CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2012
R.G.N. 1012/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7/5/2012 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, per quanto interessa ai fini della presente impugnazione, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso tra la AS Sporting Club e _____ a decorrere dal 1/9/2000. Aveva condannato l'associazione, in solido con _____ legale rappresentante della medesima, al pagamento delle differenze retributive maturate ed alle spettanze di fine rapporto. Era stata rigettata, invece, la domanda di uguale tenore proposta nei confronti di _____ s.r.l.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione _____ sulla base di due motivi. Resiste il _____ con controricorso. _____ s.r.l. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione all'art. 7 della l. 479/1999 per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione alla nullità degli atti processuali di primo grado successivi alla prima udienza di comparizione per difetto dello ius postulandi in capo al praticante avvocato abilitato. Rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di nullità degli atti processuali successivi all'udienza di prima comparizione per essere comparso in quella sede, come risultava dal verbale, il dott. _____ in sostituzione degli avv. _____ e _____, formalizzando la richiesta di ammissione di mezzi istruttori nell'interesse del ricorrente, ciò ancorché l'art. 7 l. 16 dicembre 1999 n. 479 stabilisca che il praticante avvocato abilitato all'esercizio della professione possa svolgere attività giudiziaria limitata, comprendente cause davanti al Tribunale di valore non superiore a € 25.822,84 (laddove nella controversia in argomento il valore era di € 65.895,56).

2. Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 157, 1° c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione alla rilevanza in ogni stato e grado del processo della nullità assoluta dell'atto processuale compiuto dal praticante avvocato privo dello "ius postulandi" e di tutti quelli ad esso conseguenti. Osserva che era erronea l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale la violazione dell'art. 7 della l. 479/1999 non potrebbe comportare in ogni caso l'invalidità denunciata, perché tardivamente eccepita nel processo d'appello. Rileva in proposito che le norme che disciplinano l'esercizio della professione forense sono norme di ordine pubblico, talché la causa di nullità _____

è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non è sanabile neanche per effetto dell'acquiescenza del convenuto.

3. Entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione dell'intima connessione, s'incentrano sull'attività difensiva svolta in un'udienza, su delega del difensore, da parte di praticante non abilitato a difendere in causa di valore superiore ai limiti posti dall'art. 7 l. 16 dicembre 1999 n. 479. La descritta situazione si pone in termini assai diversi rispetto a quella, pure scrutinata da questa Corte, attinente alla carenza di abilitazione alla difesa da parte di praticante avvocato costituito in giudizio (e non già comparso solo in funzione di mera sostituzione del dominus), ipotesi in cui è stata affermata la nullità dell'intero processo, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in ragione della violazione di norme di ordine pubblico attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014, Rv. 633782). Nel caso in disamina il vizio rilevato non interviene minimamente ad incidere sulla regolare costituzione in giudizio della parte, talché, ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c., ove si ravvisi un vizio per il solo fatto della sostituzione del dominus da parte di praticante in controversia per la quale quest'ultimo non era abilitato, si verserebbe in ogni caso in una ipotesi di nullità relativa ai sensi dell'art. 157 c. 2 c.p.c., nella specie sanata perché non rilevata "nella prima istanza o difesa successiva all'atto".

4. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità sono liquidate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Petrangeli, liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ~~principale~~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~~principale~~, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 17/12/2015

Il Consigliere relatore

Lucia Esposito

Lucia Esposito



Il Presidente

Pietro Venuti

Pietro Venuti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUENO

Giovanni Rueno

3

